

N. [REDACTED];



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:

[REDACTED] U, [REDACTED]

**parte ricorrente**, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo La Cava

e

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE - M.I.**, CF/p.iva 8018525058, in persona del legale rappresentante

**Parte resistente**, CONTUMACE.

OGGETTO: trasferimento del lavoratore

Definisce il giudizio pronunciando la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:

- Di essere docente di ruolo dal 1.9.2020, giusta graduatoria di merito nella scuola secondaria di secondo, e di essere attualmente in servizio presso l'ITET G. Caruso di Alcamo, quale docente classe di concorso A034 scienze e tecnologie chimiche;
- Di aver fatto domanda di partecipazione alla mobilità interprovinciale indetta per l'anno scolastico 2021/2022;

[REDACTED]

- Che, con ordinanza ministeriale n. 106 del 29.3.2021, le è stata preclusa la partecipazione alla procedura di mobilità, ciò in forza del vincolo di permanenza quinquennale;

Dolendosi della mancanza di motivazione del provvedimento di esclusione e del fatto che, a suo parere, il vincolo di permanenza quinquennale nella sede non avrebbe dovuto essere applicato, ha chiesto di *"e dichiarare, previa disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 1 della ordinanza ministeriale n. 106 del 29.3.021 ... Conseguentemente, ... dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2021/2022 e seguenti del personale docente per il trasferimento su classe di concorso A034 scienze e tecnologie chimiche"*.

Il Ministero resistente è rimasto contumace.

Sul contraddittorio così costituito la causa è stata decisa.

**MOTIVAZIONE**

La ricorrente si duole del fatto che la propria domanda di partecipazione alla mobilità interprovinciale per l'a.s. 2021/2022, come emerge dal doc. 6, è stata "cancellata dall'USP".

La prima doglianza spiegata dal ricorrente concerne la mancanza di motivazione del provvedimento di "cancellazione" della domanda; tale doglianza va condivisa e assorbe ogni altra questione.

In ricorso si ipotizza che la "cancellazione" della domanda di partecipazione alla mobilità sia scaturita dall'applicazione del vincolo di permanenza quinquennale, e si costruisce una difesa imperniata sull'applicabilità e sulla legittimità di tale vincolo nel caso di specie. A ben guardare, però, la circostanza che la domanda di mobilità non sia stata rigettata, bensì "cancellata dall'USP" con procedura informatica priva di motivazione, come emerge dal doc. 6, impedisce di conoscere quali siano state le reali ragioni che hanno condotto all'esclusione del ricorrente dalla mobilità.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Impregiudicata ogni statuizione circa l'applicabilità e la legittimità del vincolo di permanenza quinquennale, cioè, si può senza dubbio affermare che la ricorrente non poteva essere estromessa dalla procedura senza poter conoscere le ragioni dell'estromissione.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pertanto, l'accoglimento del ricorso va circoscritto al solo diritto della ricorrente a conoscere le ragioni dell'esclusione dalla procedura, senza che si possa adottare alcuna statuizione relativamente alle doglianze inerenti alla legittimità e applicabilità del vincolo di permanenza.

Solo entro i detti limiti, il ricorso può quindi trovare accoglimento.

**PQM**

- **Dichiara il diritto della parte ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2021/2022 e seguenti del personale docente per il trasferimento su classe di concorso [REDACTED] e condanna l'Amministrazione a porre in essere gli atti necessari per assicurare tale partecipazione;**

Trapani, 6.4.2023

Il giudice  
Mauro Petrusa